

(N. 2345)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1962

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, è stato prorogato al 31 dicembre 1962 l'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dei fondi per le indennità agli impiegati stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Con la stessa legge 20 dicembre 1961, n. 1310, veniva pure prorogato al 31 dicembre 1962 il termine per l'adeguamento alle norme dell'articolo 4 del predetto decreto-legge dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Sono certamente noti agli onorevoli colleghi i motivi che hanno portato nel dicembre 1961 all'approvazione della citata proroga; sono gli stessi che inducono ora alla

presentazione del disegno di legge col quale si stabilisce una nuova proroga di un anno.

Non è ancora intervenuta, ad onta delle previsioni e dei voti espressi dal Parlamento, l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa recante norme relative alla « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione della indennità agli impiegati », disegno di legge col quale si vuol garantire agli impiegati la liquidazione delle loro spettanze senza far ricorso alle vecchie disposizioni ritenute oramai superate.

Poichè allo stato degli atti non è possibile procedere entro il 31 dicembre 1962 alla approvazione delle nuove disposizioni, si rende necessaria la presentazione del presente disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1963 il termine di sospensione dei versamenti di cui alla legge 8 gennaio 1942, numero 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio

1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto da 1° gennaio 1963.